



TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.  
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione

Letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al R.G.Es. 2011/757;

Vista la istanza di sospensione ex art.624 bis c.p.c. formulata dal  
creditore procedente e dai creditori intervenuti che possono

promuovere i singoli atti;

Ritenuto che la conseguente declaratoria di sospensione non richieda,

in ragione del peculiare atteggiarsi del principio del contraddittorio nel

processo esecutivo, la preventiva audizione del debitore;

DISPONE

La sospensione della procedura esecutiva per la durata di mesi 24

a far data dal 02/02/2024.

Manda la cancelleria per la comunicazione – a mezzo telefono, fax o

posta elettronica - ai nominati ausiliari, tra cui anche il professionista

delegato alla vendita, disponendo che non diano ulteriore corso

all'incarico conferito.

S.Maria C.V., 2 febbraio 2024.

Il G.E.

*Dott. Elmelinda Mercurio*

ASTE  
GIUDIZIARIE.IT